

SICUREZZA SUL LAVORO**INTERPELLO N. 2/2023, NOMINA PREVENTIVA DEL MEDICO COMPETENTE NELLE SITUAZIONI
IN CUI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NON ABBIA EVIDENZIATO L'OBBIGO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA**

In relazione all'istanza avanzata dall'ANP in merito all'eventuale obbligo di nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nella situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria, con l'accluso Interpello n. 2 del 14 marzo 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la nomina è obbligatoria per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e che il medico competente collabori alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 se nominato.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

0544/280225



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

Interpello n. 2/2023

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all' "Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08". Seduta della Commissione del 28 febbraio 2023.

L'ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a) - 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 *"determini l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria"*.

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *"Definizioni"*, al comma 1, lettera m) definisce la *"sorveglianza sanitaria"* come: *"insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa"*;

- l'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *"Obblighi del datore di lavoro non delegabili"* prevede che: *"Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28"*;

- l'articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *"Obblighi del datore di lavoro e del dirigente"*, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l'obbligo di *"nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo"*;

- l'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *"Obblighi del medico competente"*, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: *"collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla"*

organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».

- l'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che *“La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”;*

- l'articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: *“Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”;*

- l'articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: *“La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;*

- la presente Commissione nell'interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: *“(...) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell'alveo del suddetto articolo 41”;*

la Commissione ritiene che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci



Firmato digitalmente da
PALATUCCI MARIA TERESA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.